

Colonia parziaria perpetua – consuetudine di spigolare -

La giurisdizione speciale dei commissari regionali è limitata alle questioni di uso civico interessanti le popolazioni e non può estendersi a questioni, sia pure connesse aventi per oggetto rapporti di diritto privato. Non induceva un diritto civico di semina la colonia parziaria perpetua, istituto di diritto privato, che rendeva il colono quasi *dominus* della terra, con facoltà di lavorarla, venderla e trasmetterla, e che col *ius serendi* aveva in comune l'obbligo del coltivatore di corrispondere al signore una quota fissa del prodotto. La *consuetudine di spigolare* non è un diritto compensabile, ma gli utenti potranno continuarne l'esercizio che non divenga incompatibile con la migliore destinazione data al fondo dal proprietario. L'uso di legnare non può ritenersi compreso tra le consuetudini, ma costituisce un vero e proprio diritto, come nella fattispecie, esso comprende non solo la legna che possa presumersi abbandonata dal proprietario, ma anche la legna morta di qualunque natura e dimensione esistente nella macchia e quella verde dei cespugli fruttiferi della parte più bassa degli alberi. — Commiss. usi civici Roma, 4 giugno 1930, Congr. carità Vallerano c. Com. Corchiano, in Rep. fo. it., 1930, n. 41-44, e pubbl. in Riv. demani, ecc., 1930, 768.